



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3287 del 2006, proposto da: Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edda Odone, Gabriele Pafundi ed Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, via Giulio Cesare, 14, sc. A, int. 4;

contro

Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentati e difesi secondo legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della deliberazione del 26 gennaio 2006 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, di determinazione del contributo a carico delle stazioni appaltanti enti pubblici per finanziare i suoi costi di funzionamento non coperti dal bilancio dello Stato, ex art.1, commi 65, 67 della Legge n.266 del 2005.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con deliberazione del 26 gennaio 2006 l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici determinava il contributo a carico delle stazioni appaltanti enti pubblici per finanziare i suoi costi di funzionamento non coperti dal bilancio dello Stato, ex art.1, commi 65, 67 della Legge n.266 del 2005.

Il Comune di Genova impugnava la suddetta delibera, censurandola per violazione per violazione dell'art.1, commi 65, 67 della Legge n.266 del 2005, degli artt.97, 98 Cost., dell'art.3 della Legge n.241 del 1990, per eccesso di potere sotto il profilo del difetto del presupposto, di motivazione e di istruttoria, dell'illogicità, per contrasto della normativa contenuta nel predetto art.1 con gli artt.5, 23, 53, 97, 98, 119 Cost..

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che il contributo a carico di soggetti pubblici svolgenti una funzione pubblica era sprovvisto di una base normativa; che non era determinato il costo di funzionamento dell'Autorità, il gettito complessivo della contribuzione, né se veniva superato il limite dello 0,25% del valore complessivo del mercato di competenza; che inoltre risultava violata la riserva relativa di legge prevista per le prestazioni patrimoniali imposte, perché la legge non individuava il presupposto alla contribuzione né i criteri di sua

quantificazione; che non era parimenti individuato dalla legge l'indice di capacità contributiva in capo al soggetto pubblico; che inoltre era violata l'autonomia finanziaria del Comune a cui si imponeva per legge di sostenere spese per attività allo stesso estranee e da riferirsi all'Amministrazione statale; che altresì non venivano indicati i criteri di ripartizione delle suddette spese fra lo Stato e le stazioni appaltanti per finanziare i costi di funzionamento dell'Autorità.

L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, deducendone l'infondatezza nel merito; i Ministeri e la Presidenza, estranei alla controversia, segnalavano inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con memoria il Comune ribadiva i propri assunti.

Nell'udienza del 19 marzo 2014, nel corso della quale veniva indicata quale questione rilevata d'ufficio, ex art.73, comma 3 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Va in primo luogo disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché estraneo alla presente controversia, non della Presidenza del Consiglio dei Ministri né del Ministero dell'Economia e delle Finanze, atteso che la deliberazione in argomento è sottoposta all'approvazione della Presidenza, sentito il predetto Ministero, ex art.1, comma 65 della Legge n.266 del 2005.

Inoltre, in disparte la questione di rito rilevata d'ufficio, il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare in proposito che il contributo de quo è correlato all'attività istituzionale di vigilanza dell'Autorità, di rilievo pubblico e a vantaggio anche del Comune, in veste di stazione appaltante, che inoltre, ex art.1, comma 65

della Legge n.266 del 2005, è previsto il parziale finanziamento dell'Autorità da parte del mercato di competenza, in cui sono incluse anche le stazioni appaltanti, che altresì la contribuzione a carico dei soggetti pubblici vigilati è resa esplicita, ex art.1, comma 67 della Legge n.266 del 2005; che per i dati relativi al costo di funzionamento dell'Autorità, al gettito complessivo della contribuzione ed al valore complessivo del mercato di competenza occorre far riferimento alla delibera di autofinanziamento ed al bilancio di previsione della predetta Autorità (cfr. atti depositati da Avv. St. in data 14 gennaio 2014).

Quanto all'asserito contrasto della disciplina in esame con la Costituzione giova rilevare, in riferimento all'art.23 Cost., che risulta rispettata la riserva relativa di legge ivi fissata per le prestazioni patrimoniali imposte, giacchè nell'art.1, commi 65, 67 della Legge n.266 del 2005 sono indicati i presupposti del contributo (attivazione delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche), i soggetti passivi (soggetti pubblici e privati sottoposti a vigilanza che operano nel mercato di competenza) ed i criteri di sua quantificazione (entro lo 0,25% del valore complessivo del mercato di competenza); in relazione agli artt.53, 97, 98 Cost., che il contributo in esame, correttamente qualificato come prestazione patrimoniale imposta, soggetta dunque come tale a riserva relativa di legge, ex art.23 Cost., non sembra tuttavia possedere anche tutti i connotati del tributo, almeno se riferita ai soggetti pubblici (cfr. al riguardo anche Corte Cost. n.256 del 2007, punto 4.2 ove il requisito della capacità contributiva, ex art.53 Cost., è correlato unicamente ai ricavi conseguiti dai soggetti privati su cui ricade il predetto contributo); in relazione agli artt.5, 119 Cost., che il contributo è dovuto dal Comune, in veste di stazione appaltante, per un servizio svolto dall'Autorità anche in suo favore, come dianzi esposto; che inoltre la ripartizione delle spese in esame, considerata la quota-parte coperta dal bilancio dello Stato, è ricavabile dal bilancio di previsione dell'Autorità, nell'ambito degli obiettivi di contenimento

della spesa pubblica, che si integrano ordinariamente con l'autonomia finanziaria dell'Ente comunale ricorrente (cfr. ancora, in senso analogo, Corte cost. n.256 del 2007).

In ragione della natura degli Enti coinvolti nella controversia, sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, respinge il ricorso n.3287/2006 indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

